ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Percorso formativo ex D. Lgs. 231/2001
Dal Risk Assessment al Modello Organizzativo
e all'Organismo di Vigilanza

LE VERIFICHE DELL'ODV IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

SIMONA SORGONA'

9 marzo 2018, corso Europa 11 – Milano

Indice

Il ruolo dell'OdV in ambito antiriciclaggio

Le verifiche in materia antiriciclaggio

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Il ruolo dell'OdV in ambito antiriciclaggio

Catalogo di reati

All'interno del catalogo dei reati sono previsti i delitti contro il patrimonio e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Art. 25 octies del Decreto 231/2001
  delitti contro il patrimonio
  - ricettazione (art. 648 c.p.);
  - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.);

- Art. 25 quater del Decreto 231/2001: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:
  - associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
  - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);
  - delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Decreto legislativo 90/2017

Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017
è entrato in vigore il 4 luglio 2017

Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto le Autorità di vigilanza di settore dovranno adottare le disposizioni riguardanti l'individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi per stabilire specifici presidi e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e la funzione antiriciclaggio.

D.Lgs. 231/2007 pre D.Lgs. 90/2017

Art. 52

Organi di controllo

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, **l'organismo di vigilanza** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.

D.Lgs. 231/2007 pre D.Lgs. 90/2017

Art. 52

Organi di controllo

2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;

d) comunicano, entro trenta giorni, all'autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

D.Lgs. 231/2007 modificato dal D.Lgs. 90/2017

Art. 46

Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati.

1. I componenti del **collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione** presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

D.Lgs. 231/2007 modificato dal D.Lgs. 90/2017

Non è più presente l'Organismo di Vigilanza

Decreto legislativo 90/2017

Comunicazione di Banca d'Italia del 09/02/2018

Con riferimento al rapporto tra la normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge e le nuove norme introdotte dal d.lgs. 90/2017, in caso di contrasto queste ultime prevalgono sulle prime. Pertanto, gli intermediari dovranno attenersi, fino al 31 marzo 2018, alle previsioni contenute nei provvedimenti della Banca d'Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi di competenza della Banca d'Italia, il rispetto delle indicazioni contenute nella comunicazione assicura la conformità con il nuovo quadro legislativo anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Punti delle verifiche

Assetti organizzativi

Adeguata verifica delle controparti

Conservazione dei dati

Operazioni «sospette»

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Assetti organizzativi

Assetti organizzativi: punti di controllo

- Struttura dei controlli; assicurano il corretto monitoraggio?
- Procedure;
- Formazione;
- Autovalutazione del rischio di riciclaggio.

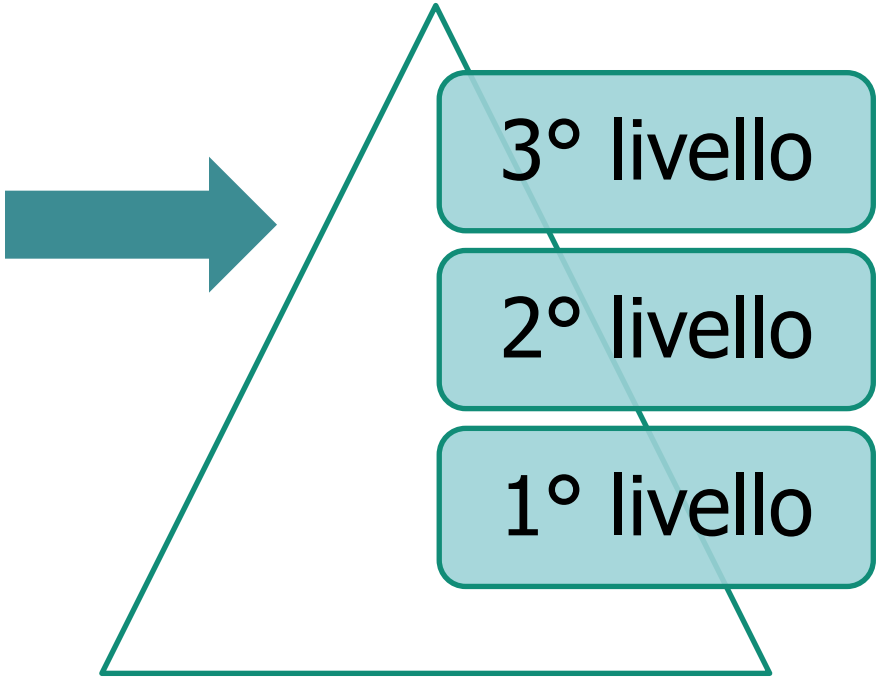

Autovalutazione del rischio riciclaggio

Art. 15 del d.lgs. 231/2007

(Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati).

1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

Autovalutazione del rischio di riciclaggio

Autovalutazione del rischio riciclaggio

1. Individuare le attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001;

   → attività di vendita dei servizi; gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria; attività di acquisto

2. Individuare degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" con fornitori e clienti

   → profilo soggettivo, comportamento e dislocazione territoriale della controparte;

   profilo economico-patrimoniale, caratteristiche e finalità dell'operazione;

Attività di acquisto

3. Scegliere i fornitori sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
4. Disciplinare l'approvvigionamento di beni o servizi con un contratto scritto;
5. Definire degli iter procedurali per la valutazione e l'autorizzazione dei contratti di approvvigionamento di valore significativo;

Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria

1. Prevedere specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza e importo per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, con firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra determinate soglie di valore prestabilite;
2. Disciplinare i flussi in entrata e in uscita in denaro contante;
3. Disciplinare gli incassi e i pagamenti della Società al fine di rendere sempre tracciabili i flussi di denaro e provabili con apposita documentazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Adeguata verifica delle controparti

Adeguata verifica delle controparti: punti di controllo

- Profilo soggettivo: esistenza di precedenti penali e reputazione, l'affidabilità del soggetto sul mercato, adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- Comportamento: comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli;
- Dislocazione territoriale: transazioni effettuate in paesi offshore.

Adeguata verifica delle controparti: punti di controllo

Le procedure devono, quindi, prevedere che la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela

Adeguata verifica della clientela

PEP e titolare effettivo

Adeguata verifica semplificata

Adeguata verifica rafforzata

Persone politicamente esposte

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di

Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

Persone politicamente esposte

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Persone politicamente esposte

2) sono familiari di persone politicamente esposte:

i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

Titolare effettivo

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Art. 20 d.lgs. 231/2007

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

Titolare effettivo

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Titolare effettivo

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Adeguata verifica semplificata

Art. 23 del d.lgs. 231/2007

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

Fattori basso rischio di riciclaggio

Fattori relativi alla clientela

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- amministrazioni o imprese pubbliche;
- clienti che sono residenti nelle aree geografiche a basso rischio.

Fattori relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- contratti di assicurazione vita a basso premio;
- contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da collaterale;

Fattori di rischio geografici

- Stati membri;
- paesi terzi dotati di efficaci sistemi di AML/CFT;
- paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

Adeguata verifica rafforzata

Art. 24 del d.lgs. 231/2007

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Fattori alto rischio di riciclaggio

Fattori relativi alla clientela

- rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale;
- clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio;
- entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;
- società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;
- attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività;

Fattori relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- private banking;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;
- incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;
- nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

Fattori di rischio geografici:

- paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;
- paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;
- paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali

Adeguata verifica della clientela: punti di controllo

- Raccolta della documentazione necessaria per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in sede di apertura del rapporto continuativo e nel corso del continuo:
  - Documenti identificativi;
  - Visure;
  - Bilanci;
  - ecc.

Adeguata verifica della clientela: punti di controllo

- Valutazione del profilo di rischio

- In sede di apertura del rapporto e nel continuo?

- Profilatura della clientela è supportata da un applicativo? E' efficace?

- Quali sono gli elementi informativi presi in considerazione?

Adeguata verifica della clientela: punti di controllo

- Adeguata verifica rafforzata:
  - Quando viene applicata?
  - In che modo viene applicata?
  - Con quale frequenza vengono monitorati nel continuo i clienti ad alto rischio?

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Conservazione dei dati

Conservazione dei dati

Conservazione, anche con strumenti informatici, dei documenti, dei contratti, delle verifiche,…

informatizzazione dei dati

- Sicurezza nell'archiviazione dei dati
- Velocità di recupero delle informazioni
- Tracciabilità

Conservazione dei dati – d.lgs. 231/2007

Art. 32 del d.lgs. 231/2007

Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

Non si fa più riferimento all'AUI

Art. 34 co. 3

Comunicazione di Banca d'Italia del 09/02/2018

Il provvedimento della Banca d'Italia del 3/04/2013 sull'AUI non è più in vigore per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l'obbligo di registrare i dati nell'Archivio Unico Informatico. Tuttavia la legge prevede obblighi di conservazione dei dati per l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio (cfr. artt. 31 e 32 del nuovo d. lgs. n. 231 del 2007) e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l'utilizzo di "archivi informatizzati […] già istituiti presso i soggetti […] vigilati". In attesa di tale intervento, quindi, l'utilizzo, su base volontaria, dell'Archivio Unico Informatico costituisce modalità idonea ad assolvere a questi obblighi.

Le verifiche sulle SARA

Coerenza e congruità

- Analisi del report prodotto dal diagnostico SARA messo a disposizione da Banca d'Italia tramite INFOSTAT-UIF

Correttezza

- Riscontro tra il file oggetto della segnalazione e il contenuto dell'AUI

Rispetto termini di invio

- Controllo della e-mail contenente l'attestazione di invio all'UIF delle SARA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Operazioni sospette

Operazioni sospette: punti di controllo

Verificare il rispetto delle procedure.

- <u>profilo economico-patrimoniale:</u> operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica;
- <u>caratteristiche :</u> uso di prestanome, modifiche delle condizioni contrattuali standard;
- <u>finalità dell'operazione</u>.

Segnalazione operazioni sospette

Art. 35 del d.lgs. 231/2007

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Segnalazione delle operazioni sospette

La verifica sul monitoraggio delle operazioni sospette può avvenire tramite l'analisi dei presidi di controllo adottati dalla Società e la loro regolare implementazione da parte del personale preposto

Segnalazione delle operazioni sospette: punti di controllo

- Procedure di individuazione e valutazione delle potenzialmente sospette;
- Formalizzazione delle attività svolte;
- Procedure automatiche di estrazione di posizioni/operazioni anomale;
- Scambio di informazioni il soggetto terzo incaricato di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Grazie per l'attenzione!

Simona Sorgonà

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. 02 65 72 823
s.sorgona@eddystone.it
www.eddystone.it